



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1273/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 1522/TFNSVE/2025-2026

## IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

### SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Roberto Leoni - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 13 aprile 2026 la seguente

### DECISIONE

Sul procedimento 1522/TFNSVE/2025-2026, 1522 - Ricorso proposto dalla società Renato Curi Angolana (matricola 81709) contro la società San Giovanni Teatino (914027) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al Calciatore Carpegna Franco (matricola 4289832), al calciatore D'Anniballe Stefano (matricola 3881770), al calciatore De Luca Andrea (matricola 5652331), al calciatore Grassi Fabrizio (matricola 4922351), al calciatore Marzucco Simone (matricola 4296018) e al calciatore Niang Cheickh (matricola 1038666)

In data 26 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società Renato Curi Angolana (matricola 81709) ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società San Giovanni Teatino (914027) chiedendo il riconoscimento del diritto al premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori Carpegna Franco (matricola 4289832), D'Anniballe Stefano (matricola 3881770), De Luca Andrea (matricola 5652331), Grassi Fabrizio (matricola 4922351), Marzucco Simone (matricola 4296018) e Niang Cheickh (matricola 1038666).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui all'attestazione oggetto del ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in complessivi euro 479,00 (quattrocentosettantanove/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti (euro 138,00 quanto al calciatore Niang Cheik, euro 15,00 quanto al calciatore Marzucco, euro 46,00 quanto al calciatore Grassi, euro 40,00 quanto al calciatore De Luca, euro 40,00 quanto al calciatore D'Anniballe ed euro 200,00 quanto al calciatore Carpegna).

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la società San Giovanni Teatino (914027) tenuta alla corresponsione, in favore della società Renato Curi Angolana (matricola 81709), del premio di formazione tecnica, relativamente ai calciatori Carpegna Franco (matricola 4289832), D'Anniballe Stefano (matricola 3881770), De Luca Andrea (matricola 5652331), Grassi Fabrizio (matricola 4922351), Marzucco Simone (matricola 4296018) e Niang Cheickh (matricola 1038666), nella misura complessiva di euro 479,00 (quattrocentosettantanove/00).

L'ESTENSORE

Roberto Leoni

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai